

1. Stando a quanto ci risulta, sulla base di evidenze da noi acquisite all'epoca dell'indagine Pinocchio (2016-2017), il direttore dell'ICQRF sud est (BA) Dott. Pietro Quaranta ha confermato durante un colloquio con Luigi Forlin (uno degli indagati), di essere a conoscenza che la ditta Azienda Agricola Luigino Benotto, con sede legale in Via Cima, 19 – 31049 Valdobbiadene (TV), all'epoca dei fatti aveva piantato vitigno Glera in Puglia in zona Acquaviva delle Fonti (BA) e che tale Glera veniva utilizzato per produrre prosecco della suddetta società Agricola Luigino Benotto. Nello stesso colloquio il Dott. Quaranta ha confermato di essere a conoscenza che uno degli ispettori dell'indagine Pinocchio, il funzionario della repressione frodi Gianluca Bin aveva lasciato il suo incarico alla Repressione Frodi ed era stato assunto dalla Società Agricola Luigino Benotto Spumanti. Vi chiediamo se queste situazioni sono state indagate dall'ICQRF dal momento che risulta illegale piantare Glera in Puglia, come risulta illegale produrre prosecco con uve coltivate al di fuori del territorio di riferimento.

R: L'Ufficio ICQRF Sud Est, con sede in Bari, già a partire dal 2016 ha avviato apposite e approfondite indagini riguardanti la conduzione dei vigneti del Benotto nel comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e a fine ottobre 2018 ha rapportato i fatti accertati alla competente Autorità Giudiziaria di Bari depositando apposita comunicazione di notizia di reato. Si rappresenta che i fatti rapportati riguardano il periodo dalla campagna vitivinicola 2013/2014 ovvero annualità antecedenti alle dimissioni dell'ex dipendente del Dipartimento dell'ICQRF Ufficio territoriale Nord Est (Gianluca Bin), e nelle quali l'Icqr era diretto da Stefano Vaccari (dal 29/07/2013 al 01/11/2020).

In data 3 maggio 2018, l'Unità Investigativa Centrale di Roma è stata delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per l'effettuazione di autonoma attività d'indagine connessa alle posizioni di diversi soggetti coinvolti.

Gli atti sono depositati presso le competenti Autorità Giudiziarie.

2. Il funzionario dell'ICQRF Gianluca Bin che ha svolto l'indagine Pinocchio nei confronti delle aziende Minos e Podere del Gaio nel 2016, dopo tale indagine ha lasciato l'ICQRF ed è stato assunto dall'Azienda agricola Luigino Benotto come Direttore. Sulla base di testimonianze da noi raccolte ci risulterebbe che l'Azienda Luigino Benotto abbia fatto pressioni sull'indagine Pinocchio attraverso il funzionario ICQRF Gianluca Bin e che Gianluca Bin sia stato costretto a lasciare l'ICQRF proprio a seguito di tale vicenda. Vi chiediamo pertanto conferma e conto di tale circostanza.

R: Si evidenzia che l'ex funzionario Gianluca BIN all'epoca in servizio presso l'Ufficio territoriale ICQRF Nord Est ha avuto un ruolo marginale nell'indagine, che è stata gestita dall'Ufficio ICQRF Sud Est, con sede in Bari; tanto è vero che lo stesso Bin non è stato ascoltato in giudizio in qualità di teste sebbene si sia ritenuto opportuno includere a testimoniare tutti i soggetti coinvolti, come avviene in simili casi e procedimenti.

Circa la scelta di recedere dal rapporto di lavoro operata dall'ex dipendente Gianluca Bin, si tratta di un diritto legittimamente esercitato, non determinato da un'azione dell'Amministrazione e per tale ragione non se ne conoscono le reali motivazioni.

3. Nell'ambito dell'indagine citata contro le aziende Minos e Podere del Gaio viene contestato alla società Podere del Gaio l'autenticità del vino prosecco da loro prodotto per mezzo dell'analisi eseguita dal Laboratorio della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige sul rapporto isotopico giungendo alle seguenti conclusioni: "Il Campione non è conforme in quanto il valore isotopico non rientra nel corpo di variabilità naturale definito dalla banca dati isotopica istituita secondo il regolamento CE 55/2008 per la tipologia di prosecco DOC Origine Veneto e l'annata 2015. La banca dati Vino DOC Treviso 2015 redatta dall'ICQRF Conegliano Veneto da noi visionata considera solo 7 variabilità di Glera prelevate e analizzate nel 2015 a fronte di circa 30 varietà di Glera dell'area di Treviso. Ne consegue la inadeguatezza e inappropriata di tale banca dati per avere una

sufficiente attendibilità dell'analisi isotopica. Vi chiediamo pertanto perché tale analisi è stata effettuata ed è stata utilizzata per definire la non conformità del suddetto prosecco.

R: A livello comunitario il Centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo (il Centro Comune di Ricerca - JRC) detiene e aggiorna annualmente la banca dati analitica dei dati isotopici a livello dell'Unione sulla base dei parametri comunicati dall'Autorità competente che in Italia è l'ICQRF con il suo sistema di laboratori. Il Dipartimento dell'Ispettorato, quindi, gestisce a livello nazionale la parte del data base relativa ai vini nazionali.

La Banca Dati ufficiale viene utilizzata dalle Autorità di Controllo per la verifica della conformità rispetto al dichiarato del prodotto controllato. In particolare, vengono presi in considerazione i rapporti isotopici di alcuni isotopi stabili, quali l'[idrogeno](#), il [carbonio](#) e l'[ossigeno](#) (D/H; 13C/12C; 18O/16O).

Dal confronto dei rapporti isotopici del campione oggetto di indagine con quelli riportati nella Banca Dati è possibile individuare diverse tipologie di frodi, quali:

- Falsa indicazione dell'origine e/o annata diversa da quella dichiarata;
- Annacquamento;
- Aggiunta di zuccheri di origine diversa da quelli dell'uva.

In merito alla supposta inadeguatezza della Banca Dati dovuta alla scarsità di varietà di uve campionate, preme evidenziare che la rappresentatività dei campioni, per l'individuazione delle frodi di cui sopra, non dipende dalla varietà dell'uva ma dalla zona geografica in cui vengono prelevati.

4. Vi chiediamo inoltre se le banche dati utilizzate dalla Repressione Frodi per stabilire la non conformità degli altri vini italiani a denominazione siano altrettanto scarse e pertanto non sufficienti da fornire risultati statisticamente attendibili.

R: La costituzione della banca isotopica è regolamentata a livello comunitario dai Reg. UE n. 274/2018 e 273/2018.

La banca dati contiene la composizione isotopica dei vini "autentici" raccolti in tutta l'UE in modo che le autorità competenti degli Stati membri possano utilizzare i dati in essa contenuta per i controlli ufficiali sia sui prodotti vitivinicoli interni che di importazione, comparando gli intervalli di confidenza rilevati nella banca dati per lo specifico prodotto con i valori dei rapporti isotopici riscontrati sul campione analizzato.

Gli Stati Membri coinvolti in questa attività, come precisato dal Reg. 274/2018, sono 18 tra cui spiccano i principali produttori di vino in Europa come Italia e Francia, per i quali è previsto un numero minimo di campioni da prelevare. Al riguardo per l'Italia sono previsti da regolamento n. 400 campioni. Tuttavia, per incrementare la rappresentatività della banca dati stessa, l'ICQRF preleva ogni anno oltre 500 campioni.

Un numero così elevato di campioni consente, pertanto, di avere una rappresentatività della produzione vitivinicola nazionale tale da poter effettuare controlli specifici sulle singole DOP e IGP oltre che sulle zone viticole.

Come detto, l'attendibilità e la robustezza della banca dati viene garantita dall'osservanza delle previsioni del Reg. UE n. 274/2018 che specifica tutte le fasi della sua costituzione. Infatti, nel citato regolamento, oltre al numero di campioni vengono date dettagliate indicazioni sulle modalità di campionamento, microvinificazione, analisi e gestione dei dati.

5. Chiediamo inoltre come mai sia stata portata avanti fino al dibattimento l'indagine Pinocchio nei confronti delle aziende Minos e Podere del Gaio basata sull'inesistenza dei vigneti di Pino Grigio IGT Puglia, proprietà delle aziende in questione senza che sia stato effettuato alcun sopralluogo e dal momento che i vigneti a Pinot Grigio in zona esistevano ed erano ubicati in zona Murgia, e dal

momento che nel giugno 2023 è stata emessa sentenza di assoluzione per le citate aziende con la seguente motivazione: “Deve ritenersi – scrive il giudice – che non sia stato possibile raggiungere neppure in via presuntiva la prova della responsabilità degli imputati, essendo le prove a carico raccolte contraddittorie e inadeguate per fondare una affermazione di responsabilità penale”.

R: Si premette che l'ICQRF esegue di norma numerosi controlli volti al contrasto degli illeciti riguardanti, in particolare, il settore vitivinicolo. Tali controlli afferiscono, in particolare, le fasi di produzione e commercializzazione del vino attraverso visite nelle Aziende con esame documentale (registri telematici e documentazione di cantina e di trasporto), prelievo di campioni e conseguenti determinazioni analitiche dei nostri Laboratori. Il controllo presso le superfici vitate afferisce alle competenze degli Organismi di certificazione per le produzioni a indicazione geografica e per legge è rimesso alla competenza degli organismi di certificazione. Come riferito dalla stessa sentenza, tale controllo è stato effettuato da un organismo di Taranto, ma non è stato ritenuto decisivo dal tribunale poiché intervenuto a distanza di tempo dai fatti contestati, emersi a distanza di anni dalla notizia di reato.

Nel suo complesso, la sentenza evidenzia che *“si tratta di indagine correttamente compiuta secondo metodiche approvate scientificamente”*. Lo stesso consulente tecnico del Pm ha evidenziato i “limiti” della propria indagine strettamente connessi al momento dell'anno in cui è stata svolta. Nelle motivazioni della citata sentenza, inoltre, si specifica che *“si può pacificamente affermare che l'indagine svolta è stata l'unica possibile nella situazione data”*.

Infine, in relazione alla motivazione citata nella domanda la definizione “prove contraddittorie e inadeguate” non può essere riferita esclusivamente a quelle acquisite dall'Icqrf ma anche a tutte le relazioni degli stessi consulenti tecnici della pubblica accusa e della difesa.